

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LANGHIRANO



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°

E-mail : pric83800a@istruzione.it

P.E.C. : pric83800a@pec.istruzione.it

CF 92150040340---CU UFBHEO

Via 25 aprile, n° 3, - 43013 Langhirano - PR - Tel 0521 861195



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2025/2026

Il giorno giovedì 17 marzo 2026, presso la presidenza dell'Istituto Comprensivo di Langhirano viene sottoscritto il presente Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto.

Sono presenti per la stipula del Contratto d'Istituto:

a) Per la parte pubblica

il Dirigente Scolastico:

CATTANI Gloria

b) Per la RSU d'Istituto i Sigg.:

SCAIELLA Maria Rosaria

CASONI Loredana

UCCELLI Danila

c) Per i Sindacati Territoriali:

- **Visto** il CCNL 2019 - 2021 del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019/2021;
- **Visto** il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001;
- **Visto** il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 così come modificato dal D.Lgs 141/2011;
- **Visto** D. L. n. 95/2012 convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135;
- **Vista** la revisione del PTOF, approvato con delibera del Collegio dei Docenti
- **Visto** il Piano Annuale delle Attività del personale ATA,
- **Tenuto conto** di quanto emerso nell'annuale assemblea del personale docente ed ATA;

- **viste** le proposte del Collegio dei Docenti in ordine alla definizione del Piano Annuale delle Attività;
- **vista** la comunicazione MIM prot. n. 9110 del 30.09.2024 con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2025/2026;
- **considerato** che il presente contratto integrativo di istituto è finalizzato al conseguimento di risultati ed obiettivi predeterminati ed in particolare al raggiungimento di ottimali livelli di efficienza e produttività, al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della scuola, al riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei lavoratori della scuola nel rispetto del CCNL, valorizzando il merito, considerati gli esiti della valutazione del servizio scolastico anche in confronto con gli anni precedenti

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Campo di applicazione: il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituto con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto: il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2025-2028, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale e dopo aver acquisito il parere positivo dei Revisori dei Conti.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 13 aprile dell'anno 2028, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Quanto stabilito nel seguito del presente contratto s'intenderà di fatto abrogato da eventuali successivi atti normativi o contratti nazionali; resta egualmente salva la possibilità di integrazioni e/o modifiche a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
5. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto




1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi di norma entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'amministrazione scolastica e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti e doveri, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti; esso si realizza nelle seguenti attività:
 - partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo le riunioni per lo svolgimento della contrattazione, dell'informazione e del confronto (su richiesta delle RSU), invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
4. Le comunicazioni e le convocazioni avvengono di norma in modalità telematica.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);



- c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
- d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
- 3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c 1);
 - b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c 2);
 - c. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c 3);
 - d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c 4);
 - e. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c 5);
 - f. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c 6);
 - g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c 7);
 - h. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c 8);
 - i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c 9).

Art. 8 – Confronto



1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b 1);
 - b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b 2);
 - c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b 3);
 - d. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b 4);
 - e. i criteri per l'attribuzione del bonus premiale al personale docente.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Bacheca sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale murale in ogni plesso e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. Bacheca sindacale on line: per le OO.SS. aventi diritto è predisposto nel sito d'Istituto apposito spazio denominato bacheca sindacale nel quale saranno pubblicate le comunicazioni provenienti dalle OO.SS e dalla RSU.
4. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale uno dei locali disponibili dell'Istituto, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso




di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza degli ingressi e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 4 unità di personale ausiliario (Plessi Fermi, Ferrari, Rodari, Riccardi) e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 - Sciopero

1. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero almeno 5 giorni prima dello sciopero stesso.

2. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, altro) o la sospensione del servizio alle famiglie.

3. Qualora il Dirigente Scolastico, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, dovesse valutare l'opportunità di convocare in servizio il personale non scioperante, detto personale

- c. assegnazione dei docenti di ruolo che hanno presentato domanda di mobilità interna;
- d. assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell'organico dell'istituto per la prima volta, in base ai criteri di precedenza (trasferimento, assegnazione provvisoria, immissione in ruolo, incarico al 31 agosto, incarico al 30 giugno).
2. I docenti possono presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione all'albo della scuola del provvedimento di assegnazione.

Art. 17-Permessi brevi

Per i permessi non superiori alle 2 ore giornaliere di lezione si applicheranno le disposizioni del CCNL vigente.

Per i permessi brevi nella scuola dell'infanzia si farà ricorso al cambio turno giornaliero e la restituzione delle ore con cambio turno su altro giorno, purché della medesima settimana.

Art. 18 - Criteri di sostituzione dei docenti assenti

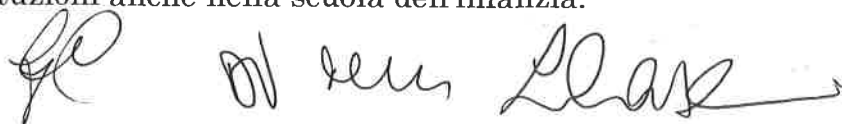
Come previsto dal comma 85, art 1 della legge n.107/2015 per supplire i docenti assenti fino a 10 giorni il DS può ricorrere all'organico dell'autonomia. Tuttavia tale possibilità deve essere commisurata a quanto deliberato dal Collegio Docenti in merito all'utilizzo delle ore dell'organico dell'autonomia. In base CCNL in vigore, infatti, sono utilizzabili per le supplenze solo le ore non programmate nel PTOF.

In base all'art.1, comma 333 della legge n. 190/2014, nei casi in cui non si possa tutelare e garantire l'offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi, il Dirigente osserverà i seguenti criteri:

Nella Scuola dell'Infanzia:

ASSENZA DI 1 GIORNO E SS FINO A 4 GIORNI

1. Cambio turno su due giornate diverse per evitare di sostituire in caso di assenza programmata e non improvvisa della collega di sezione.
2. Utilizzo dell'insegnante di sostegno (solo se l'alunno segnalato è assente)
3. Utilizzo dell'insegnante di religione con possibilità di cambio orario
4. Utilizzo dei docenti della sezione con ore da recuperare (permesso breve fruito)
5. Utilizzo dei docenti del plesso con ore da recuperare (permesso breve fruito)
6. Verificare la disponibilità al cambio turno nella stessa giornata per consentire la sostituzione al mattino in caso di assenza della collega di sezione. In questo caso sarà chiamato il supplente per coprire l'assenza del secondo turno,
7. Verificare la disponibilità del docente in turno antimeridiano sulla sezione o nel plesso ad effettuare ore eccedenti con prolungamento dell'orario di servizio (nel limite massimo delle 6 ore giornaliere) per garantire la sorveglianza in attesa dell'arrivo della sostituzione per il pomeriggio.
8. Utilizzo dei docenti della Scuola dell'infanzia che hanno dato la disponibilità ad effettuare sostituzioni, anche nei plessi diversi dal proprio.
9. Utilizzo dei docenti della Scuola Primaria che hanno dato la disponibilità ad effettuare sostituzioni anche nella scuola dell'infanzia.



sarà avvertito almeno tre giorni prima dello sciopero e potrà essere chiamato in servizio alle h. 8:00 ed utilizzato, per il numero di ore previste dal proprio orario in quella giornata, a partire dalle h. 8:00.

4. In caso di sciopero per il personale ATA, non è fissato alcun contingente minimo se non per :

- garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico
- garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli di istruzione: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico

TITOLO III – PERSONALE DOCENTE

Art. 14 – Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente si può rendere disponibile per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
2. La disponibilità va evidenziata nel quadro orario settimanale.
3. Le ore eccedenti effettuate per la sostituzione dei colleghi assenti potranno essere retribuite o recuperate con permessi su richiesta del docente interessato.

Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dal CCNL in vigore.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16 – Assegnazione dei docenti ai plessi

1. Le assegnazioni dei docenti ai plessi saranno effettuate sulla base delle necessità organizzative del servizio evidenziate nel piano annuale delle attività e saranno disposte secondo i seguenti criteri generali:
 1. rispetto della continuità educativo-didattica sulle classi;
 2. valorizzazione delle competenze professionali specifiche dei docenti;
 3. assegnazione ad altro plesso a domanda da presentare entro il 30 giugno;
 4. in caso di concorrenza di più richieste sul medesimo posto, l'assegnazione sarà disposta sulla base della posizione nella graduatoria interna di istituto.

Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi:

- a. assegnazione dei docenti che garantiscono l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria;
- b. assegnazione dei docenti di ruolo che permangono nello stesso plesso;

In ogni caso, l'utilizzo di docenti su altre sezioni e/o plessi deve avvenire al di fuori del loro orario di servizio. Un docente in compresenza sulla propria sezione non può essere utilizzato per le sostituzioni, anche se ha dato disponibilità.

DAL QUINTO GIORNO DI ASSENZA

Si sostituisce con nomina della supplente per l'intero orario.

Nella scuola Primaria e Secondaria di primo grado:

Il Dirigente scolastico ha la possibilità di effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze **fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia**. Ciò premesso, si seguiranno le disposizioni di seguito indicate, in ordine di priorità per la sostituzione temporanea dei colleghi assenti:

- a) Docenti a disposizione (per uscita della classe, ore da recuperare per permessi brevi, docenti in servizio nel plesso chiuso per forza maggiore);
- b) Docenti di potenziamento in compresenza;
- c) Docente di Attività Alternative compresente, qualora sia assente l'insegnante di IRC (max 2 ore nella Primaria, max 1 ora nella Secondaria);
- d) Docente di Attività Alternative in assenza degli alunni che non si avvalgono dell'IRC;
- e) Docenti di Sostegno anche di altra classe laddove l'alunno diversamente abile risulti assente;
- f) Docenti che hanno dato disponibilità ad effettuare ore eccedenti.

In caso di emergenza, quando l'assenza del docente determina una situazione rischiosa a carico degli alunni, la vigilanza può essere momentaneamente affidata al/alla CS, ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza (ossia altre situazioni di rischio).

Art. 19 - Orario di insegnamento e giornaliero

1. L'orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola su cinque giorni per tutti gli ordini di scuola dell'Istituto comprensivo.
2. Gli impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti, tenendo conto della collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti nell'arco della giornata.
3. L'orario di lavoro è continuativo e non possono essere previste, di norma, più di tre discontinuità orarie nell'arco della settimana.
5. Non possono essere previste più di sei ore consecutive di insegnamento per la scuola primaria e dell'infanzia salvo casi particolari derivanti da specifiche esigenze di carattere organizzativo e didattico previa disponibilità del docente.
6. Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino che di pomeriggio nell'arco della stessa giornata, non si possono comunque superare le sei ore giornaliere, non può essere previsto più di uno spezzato la settimana per i docenti curricolari e non più di due spezzati per i docenti specialisti, salvo diversa loro disponibilità.
7. Non si possono superare le otto ore di impegno giornaliero, considerando tutte le attività salvo casi particolari derivanti da specifiche esigenze di carattere organizzativo e didattico previa disponibilità del docente.
8. Nella formulazione dell'orario saranno tenuti in considerazione, nel limite del possibile, la maternità e i titolari della L. 104/92.
9. Per i docenti di scuola primaria e dell'infanzia, non possono essere previsti più di tre turni



mensa alla settimana, salvo diversa disponibilità del docente.

10. Per i docenti di scuola primaria non possono essere previsti più di due turni pomeridiani a settimana, salvo diversa disponibilità degli stessi se l'insegnante è su due o più classi (fatte salve motivate richieste valutate direttamente dal DS). Per chi ha una sola classe (TP) sono invece previsti 3 rientri pomeridiani.
11. Qualora, per motivate esigenze didattico - organizzative fosse necessario derogare dai criteri stabiliti nei commi precedenti, il personale coinvolto potrà avere accesso al FIS compatibilmente con le risorse disponibili.
12. Per i docenti con cattedra esterna l'orario sarà strutturato in modo tale da evitare o limitare a un solo giorno la frammentazione su più scuole nella stessa giornata. Pertanto, compatibilmente con le esigenze didattico organizzative delle classi, si cercherà di concentrare gli orari e di prevedere la presenza del docente in una sola scuola nella stessa giornata di lavoro.

TITOLO IV – PERSONALE ATA

Organizzazione del lavoro

Art. 20– Atti preliminari

All'inizio di ogni anno scolastico sulla base del P.T.O.F. e delle attività previste:

- a) il Direttore SGA formula una proposta di piano annuale delle attività;
- b) il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA consultano il personale in un'apposita riunione in orario di lavoro;
- c) il Dirigente Scolastico stabilisce quante unità di personale assegnare alle diverse sedi, tenendo conto della suddivisione dei settori di lavoro e delle diverse professionalità richieste;
- d) copia del Piano delle attività del personale Ata viene consegnato alla RSU

Qualora possibile, si ritiene opportuna una periodica rotazione del personale.

Art. 21– Assegnazione ai plessi dei collaboratori scolastici

1. L'assegnazione alle diverse sedi avviene all'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni e dura, di norma, per tutto l'anno.
2. Il personale, di norma, viene confermato nella sede dove ha prestato servizio nell'anno precedente nella salvaguardia della continuità del servizio, assegnando possibilmente una persona con contratto a T.I. per ogni plesso.
3. In caso sussistano posti non occupati nell'Istituto da personale in organico nell'anno scolastico precedente, l'assegnazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

➤ equa distribuzione dei soggetti che usufruiscono dei benefici della L. n° 104/ 92 o del personale con ridotta capacità lavorativa;

- proposta dell'interessato
- applicazione della normativa sulla mobilità

4. Il Dirigente Scolastico può operare delle assegnazioni al di fuori di questi criteri, sulla base di motivazioni organizzative e di servizio che vanno da parte sua esplicitate alla RSU e al personale interessato. In quest'ultimo caso, tale personale può, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, presentare opposizione motivata, a seguito della quale il Dirigente Scolastico adotterà la decisione definitiva, notificando all'interessato.

5. In caso di assenza prolungata di unità di personale in un plesso scolastico e nell'impossibilità di sostituzione, il Dirigente Scolastico delega il direttore SGA a disporre l'assegnazione di altro personale in servizio sulla base dei criteri della rotazione e della disponibilità personale.

Art. 22- Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro viene, di norma, stabilito per l'intero anno scolastico su cinque giorni settimanali secondo le esigenze di funzionamento dei vari ordini di scuola. Una volta concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potrà, di norma, subire modifiche, l'orario normale deve comunque assicurare la copertura di tutte le attività didattiche previste nel P.T.O.F. e la copertura di tutte le attività didattiche regolarmente programmate e deliberate nel Piano Annuale delle Attività. Deve assicurare altresì la copertura delle riunioni collegiali e degli incontri con le famiglie. Di norma le riunioni non si devono protrarre oltre le ore 19,30. A ciascuna riunione è assicurata la presenza di un collaboratore scolastico per la custodia e la sorveglianza dei locali scolastici

2. Risultano beneficiari della riduzione alle 35 ore settimanali ai sensi dell'art. 55 del CCNL il seguente personale:

- i collaboratori scolastici in servizio presso la scuola primaria B. Ferrari
- i collaboratori della scuola primaria di Torrechiara
- i collaboratori della scuola dell'infanzia Rodari.
- I collaboratori della scuola dell'infanzia di Pilastro (a partire dalla sottoscrizione del contratto).

3. Nella definizione dell'orario si tiene conto sia delle necessità di servizio che delle esigenze dei lavoratori.

4. I Collaboratori scolastici sono tenuti alla ordinaria vigilanza, all'accoglienza e alla sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione. Inoltre prestano assistenza agli alunni durante il pasto supportando i docenti già presenti nelle mense scolastiche. La vigilanza prima dell'orario delle lezioni è regolamentata all'inizio dell'anno sulla base di un elenco predisposto dall'Ufficio Scuola del Comune; resta inteso che il rapporto unità di personale/ alunni non può essere superiore di norma, 1 a 15.

5. La vigilanza durante l'orario delle attività è assicurata per la momentanea assenza del docente per una durata massima di 15 minuti.

6. Nei casi di chiusura dell'Istituto nelle giornate prefestive durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli

OO.CC., deliberate dal Consiglio di Istituto, tutto il personale è tenuto a prestare servizio secondo il proprio orario.

In alternativa, possono essere attivate le seguenti opzioni:

1. recupero delle ore non prestate entro un termine congruo da concordare con il Dsga;
2. chiedere volontariamente di fruire di un giorno di ferie;
3. recupero compensativo delle ore prestate in più;

Nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, pasquali, estive), fatte salve le esigenze di funzionamento dei plessi, sarà possibile prevedere il solo orario antimeridiano da concordarsi con il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi. Il personale potrà essere utilizzato presso il plesso sede della dirigenza scolastica.

Art. 23 - Attività aggiuntive

Le attività aggiuntive prevedibili consistono in prestazioni di lavoro aggiuntivo da svolgersi su richiesta del direttore SGA o di intensificazione dell'orario in base alle esigenze di servizio, previa disponibilità degli interessati.

Le ore effettuate oltre l'orario di servizio, preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal D.S.G.A. saranno computate in sede di esame del Fondo di Istituto oppure, a richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio e con le risorse finanziarie disponibili, saranno recuperate in tutto o in parte.

Ogni prestazione dovrà essere documentata a giustificazione dell'utilizzo del fondo.

Art. 24 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può proporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo previa disponibilità dell'interessato;
2. Nell'individuazione dell'unità di personale si tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta;
 - b. dislocazione della sede in cui va effettuata la prestazione aggiuntiva;
 - c. disponibilità espressa dal personale;
 - d. eventuale graduatoria interna.
3. Il Dirigente può proporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse secondo il CCNL vigente.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico; tali prestazioni possono essere oggetto di retribuzione a carico del Fondo d'Istituto nei limiti della programmazione e disponibilità o di recupero compensativo da fruirsi compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Istituto;
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL in vigore. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

zone disagiate				
----------------	--	--	--	--

3. Le ulteriori risorse relative al FIS, rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi incrementano il budget per la contrattazione del 2025/26, senza il vincolo originario di destinazione, e secondo le finalità definite dalla contrattazione medesima.

4. Eventuali altre risorse provenienti da manifestazioni o eventi formativi organizzati dall'Istituto saranno assegnati ai docenti formatori, tolte le spese a carico della scuola e accantonando una quota per l'acquisto di materiale scolastico.

Art. 27 - Indennità e compensi a carico del Fondo per il salario accessorio

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola. Con il Fondo vengono retribuite:

1. attività aggiuntive di insegnamento e attività funzionali all'insegnamento;
1. prestazioni aggiuntive del personale A.T.A. che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo. Sulle attività che comportano una prestazione aggiuntiva si attua una turnazione, con il duplice obiettivo di garantire a tutti l'opportunità dell'orario straordinario e di non affaticare eccessivamente alcuni lavoratori.
2. compensi per n. 2 unità di personale docente individuato come collaboratore del Dirigente Scolastico (cfr. Art.42 e D. Lgs. 165/01);
3. compensi per il personale docente e A.T.A. per ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Istituto nell'ambito del P.T.O.F.;
4. Ore eccedenti del personale docente che dichiara la propria disponibilità per la sostituzione dei colleghi assenti. Le prestazioni di ore eccedenti, eventualmente, ed in via del tutto eccezionale, rese in misura maggiore rispetto a quelle retribuite tramite il finanziamento previsto dal presente contratto, potranno essere recuperate con ore di riposo compensativo (in misura non superiore alle 2 ore giornaliere), compatibilmente con le esigenze didattiche ed organizzative e saranno da fruire entro il termine delle attività didattiche.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 28 - Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

2. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, quantificate come sopra, a cui sono state già aggiunte le risorse assegnate per la valorizzazione del personale scolastico corrispondenti ad € 12.959,85 e sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal P.T.O.F., nonché dal Piano annuale di attività del personale ATA.

Art. 25 - Ferie Art. 13 CCNL

Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la presentazione delle richieste da parte del personale deve avvenire di norma, entro la fine del mese di Maggio.

Per l'amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio (per i coll. scol. non meno di due unità). Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo al criterio della rotazione e delle esigenze di servizio. Nel caso in cui le domande non consentissero il rispetto di tali condizioni, si procederà secondo l'inserimento nella graduatoria di Istituto.

Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi e comunque senza che lo stesso subisca modifiche sostanziali.

I recuperi compensativi vengono fruiti preferibilmente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, in aggiunta alle ferie e in modo cumulativo e continuativo solo ed esclusivamente se non incidono sul piano ferie dei colleghi e se concordate con l'amministrazione con dovuto anticipo; di norma la fruizione avverrà a giorni/ore ed in particolare nei periodi indicati dall'amministrazione stessa in modo da consentirne la fruizione totale entro l'anno scolastico.

Le ferie non godute nell'anno scolastico di riferimento potranno essere fruiti, in deroga al comma 10 dell'art.13 del CCNL del Comparto scuola, anche successivamente al 30 aprile dell'anno successivo e comunque non oltre il 31/8 solo nei casi di motivate esigenze di servizio.

TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Capo I - Norme Generali

Art. 26 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

ISTITUTO CONTRATTUALE	ASSEGNAZIONE A.S. 2025/26 (Lordo dip.)	ECONOMIA A.S. 2024/25 (Lordo dip.)	RISORSE COMP	INTEGRAZIONI NOV.2025
Funzioni strumentali	€ 3.996,06	€ 0,00	€ 3.996,06	168,87 €
FIS docenti e ATA	€ 41.319,48	€ 2.952,40	€ 44.271,88	
Valorizzazione del personale	€ 12.959,85	€ 0,00	€ 12.959,85	
Incarichi specifici ATA	€ 2.921,18	€ 0,00	€ 2.921,18	153,38 €
Ore eccedenti sost. coll. ass.	€ 2.523,29	€ 877,63	€ 3.400,92	617,38 €
Ore eccedenti pratica sportiva	€ 836,13	€ 14,63	€ 850,76	
Continuità didattica e servizio in	€ 20.091,27		€ 20.091,27	

PRIC83800A - AB0C849 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002745 - 19/03/2026 - II.10 - I

Referente plesso Ferrari	1	100	€19,25	€1.925,00	
Referente plesso Fermi	1	90	€19,25	€1.732,50	
Referente commissione orario primaria	3	30	€19,25	€577,50	
Referente commissione orario secondaria	1	40	€19,25	€770,00	
Referente EDUCAZIONE CIVICA (Primaria e secondaria)	2	30	€19,25	€577,50	
Commissione Ed civica	2	44	€19,25	€847,00	
Coordinatori di dipartimento disciplinari	5	90	€19,25	€1.732,50	30 h infanzia + 15*4
Referente Cyberbullismo	1	50	€19,25	€962,50	
Referente educazione motoria primaria	1	26	€19,25	€500,50	
Referente Continuità	2	24	€19,25	€462,00	
Referente BES DSA	2	60	€19,25	€1.155,00	
Referente progetti	3	45	€19,25	€866,25	
Componenti commissioni PTOF	4	80	€19,25	€1.540,00	
Tutor anni di prova	7	70	€19,25	€1.347,50	
Commissione viaggio d'istruzione	3	45	€19,25	€866,25	
Componenti commissioni Continuità	8	48	€19,25	€924,00	
Commissione FORMAZIONE CLASSI/sezione	3	24	€19,25	€462,00	
Referenti INVALSI	2	40	€19,25	€770,00	
Referente sito web	1	30	€19,25	€577,50	
Animatore digitale	1	30	€19,25	€577,50	
NIV	5	200	€19,25	€3.850,00	
Referenti biblioteche	2	50	€19,25	€962,50	
Gruppo lavoro screening DSA	3	60	€19,25	€1.155,00	
TOTALE				€32.936,75	

TOTALE FIS A DISPOSIZIONE				€ 35.158,64	
differenza				€ 2.221,89	per implementare FF.SS, OE, Collab del DS

Art. 30 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c 7)

[Handwritten signatures]

3. Sono preventivamente accantonate le seguenti somme (lordo dipendente):

a) Indennità di Direzione DSGA € 4.654,50

b) Compenso da destinare ai due collaboratori del dirigente scolastico € 4.850 (suddiviso al 50%) .

L'importo disponibile viene suddiviso tra personale docente ed ATA in base alle seguenti percentuali: 70% docenti – 30% ATA:

quota DOCENTI = € 35.158,64

quota PERSONALE ATA = € 15.068,00

Art. 29 - Individuazione docenti da retribuire per ore aggiuntive con il Fondo per il salario accessorio.

1 - Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive, di insegnamento e di non insegnamento, da retribuire con il Fondo, sulla base delle attività previste nel P.T.O.F. e dei criteri stabiliti dal presente contratto.

3 - Le ore di cui all'art. 29, comma 3, lettera a) del C.C.N.L. 29.11.2007, come modificato dal CCNL 2016/2018, se eccedenti le 40 ore annue, dovranno preventivamente essere autorizzate dal Dirigente scolastico. In mancanza di detta autorizzazione si considereranno prestate a titolo volontario e gratuito.

4 - Per tutte le attività indicate nei commi precedenti, il Dirigente Scolastico conferisce, con formale provvedimento scritto, l'incarico da retribuire con il Fondo per il salario accessorio.

5 - Le ore saranno retribuite solo se documentate ed effettivamente prestate, previo monitoraggio e valutazione del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento previsti. I docenti forniranno autodichiarazione delle attività svolte.

6 - Le risorse destinate alle misure incentivanti per i progetti relativi alle Aree a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art.2 c.2 CCNL 7/8/2014 sono assegnate previa comparazione dei curricula dei docenti che si rendono disponibili dando priorità, in caso di parità di punteggio, al docente che non fa parte del team docenti assegnati alle classi del gruppo di alunni costituito.

7 - Le ore di attività funzionali non lavorate vanno recuperate con impegni aggiuntivi o verranno decurtate dalla partecipazione alle attività di commissione, dipartimento, ecc..

FINALIZZAZIONE DOCENTI 2025-26

attività	n.docenti	n.ore		totale	specifiche
Coordinatori classi I - II - III S.M.	13	260	€19,25	€ 5.005,00	
Team per l'innovazione digitale	3	40	€19,25	€ 770,00	20 h sec + 10 prim + 10 inf
Referente plesso Infanzia Torrechiara	1	25	€19,25	€481,25	
Referente plesso infanzia Pilastro	1	30	€19,25	€577,50	
Referente plesso Riccardi	1	50	€19,25	€962,50	

conto dei seguenti criteri:

- ✓ Principio di rotazione;
- ✓ Compatibilità con l'organizzazione scolastica;
- ✓ Numero di iniziative di formazione a cui si è aderito;
- ✓ Attinenza del corso al Piano di miglioramento;

Le attività formative deliberate dal Collegio dei Docenti sono obbligatorie.

Le richieste dei permessi per la formazione/aggiornamento, sia da parte del personale ATA sia da parte dei docenti, devono essere presentate almeno 5 giorni prima della loro fruizione. Al fine di garantire la partecipazione contemporanea di più docenti a corsi di formazione e assicurare il regolare funzionamento in tutti i plessi, è consentito modificare l'articolazione dell'orario delle lezioni. Le variazioni orarie dovranno essere comunicate all'ufficio e non arrecare disfunzioni al servizio.

Copia dell'attestato di partecipazione deve essere consegnato in segreteria.

Il DSGA gestisce il piano di formazione per il personale ATA compatibilmente con la disponibilità finanziaria.

Annualmente è approvato dagli organi collegiali il Piano Annuale di Formazione ed aggiornamento per il personale docente e ATA.

Per l'anno scolastico 2025/26 è stata assegnata la cifra di € 2.511,35 nel FIS per le finalità dell'art 36 c.7 del CCNL 2019/21 destinata ai docenti, anche in misura forfetaria, che effettuano ore di formazione non in orario di insegnamento.

La cifra sarà distribuita secondo il seguente criterio: fino a 10 ore max a tutti i docenti che abbiano frequentato e completato le ore di formazione di un corso di almeno 20 ore tra quelli la cui tematica rientra nel Piano di formazione docenti deliberato nel PTOF 2025/28, oltre al completamento delle 40+40 ore di impegni collegiali.

Art. 31 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

1. La professionalità del personale scolastico è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri definiti dal contratto di istituto.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale scolastico per l'a.s. 2024/25 ammontano a **€ 12.959,85** lordo dipendente.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico confluiscono nelle risorse assegnate al FIS e ne incrementano la disponibilità. Sono assegnati al personale in base alle percentuali con cui si è distribuito il fondo.

Nell'a.s. 2025/26 è stata assegnata la cifra di **€ 20.091,27** lordo dipendente per la valorizzazione della professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate tra le istituzioni scolastiche caratterizzate da un valore dell'indicatore complesso maggiore o uguale al 44%.

A questa quota si aggiunge quella non contrattata nell'a.s. 2024/25 e rimasta quale economia, pari a **€ 47.951,96**, portando il totale a **€ 68.043,23**.

Da qui vengono sottratti: **3.778,11** con cui si implementano le voci: FF.SS (per € 2.000), Collaboratori del DS (per € 1.000), Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti (per € 778,11).

La quota a disposizione è quindi pari a **€ 64.265,12**

L'attribuzione dei compensi terrà conto della normativa di riferimento, dei criteri previsti dal presente contratto e dagli OO.CC. per le materie di competenza, nonché della disponibilità personale.

I criteri per la fruizione dei permessi relativi alla formazione sono i seguenti:

Personale amministrativo, tecnico e ausiliario: può partecipare, previa autorizzazione del capo di istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte da enti accreditati o università. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare in relazione all'attuazione dei profili professionali. Per il personale ATA, se la partecipazione ai corsi di formazione avviene al di fuori dell'orario di lavoro, le ore aggiuntive vengono recuperate con ore di permesso o con ferie in periodi di sospensione dell'attività didattica, previa esibizione dell'attestato di partecipazione al corso con l'indicazione del numero delle ore effettivamente svolte. Il personale A.T.A. esonerato dal servizio dovrà comunque presentare l'attestato di partecipazione al corso con l'indicazione delle ore effettivamente svolte. Le competenze acquisite saranno messe a disposizione dell'organizzazione, nell'ottica del miglioramento continuo.

Personale docente: la fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio è autorizzata:

- 1) per i corsi organizzati o autorizzati dall'USR o dal MIM, nonché programmati da altre amministrazioni pubbliche (Università, Enti qualificati autorizzati presso MIM); organizzati dalle reti di ambito o di scopo, in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste dal PTOF; organizzati a livello di scuola o da scuole vicine;
- 2) se l'iniziativa riguarda tematiche di formazione previste dal Piano annuale delle attività di aggiornamento/ formazione e coerenti con la disciplina insegnata o con il contenuto delle attività previste nel Piano triennale dell'offerta Formativa.

I cinque giorni di permesso si intendono complessivi tra corsi in cui il docente è discente e quelli in cui è formatore. Tenuto conto delle delibere degli organi collegiali secondo cui la formazione costituisce fattore prioritario per lo sviluppo professionale e quindi per garantire la qualità del processo insegnamento/apprendimento, può essere concesso, in via eccezionale, al personale che ne farà richiesta, senza che però ciò possa comportare aggravio di spesa o disfunzioni nel servizio scolastico, di usufruire di giorni di permesso anche oltre i 5 previsti dal CCNL.

Nel caso in cui ci fossero più richieste per la medesima giornata, i criteri specifici applicati per la partecipazione a corsi di formazione saranno i seguenti:

- La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio, è concessa prioritariamente per attività di formazione previste dal Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione coerenti con il contenuto delle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa e con il Piano di miglioramento;
- L'iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento deve essere promossa e gestita dall'Amministrazione centrale e periferica, da soggetti qualificati (Università degli Studi, Consorzi universitari, interuniversitari, istituti pubblici di ricerca e l'Agenzia di cui all'art. 1, comma 610, della legge n. 296/2996) o accreditati.
- Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte coincidenti, che possano determinare malfunzionamenti o aggravii del servizio, il Dirigente valuterà le domande presentate e accorderà il relativo permesso ai docenti tenendo

I criteri di ripartizione sono i seguenti:

quota equamente suddivisa, fino al completamento dell'importo a disposizione, per tutti i docenti a TI e TD che abbiano assicurato la permanenza nell'Is dall'anno 2021/2022 all'anno in corso

Art. 32 – Ore di attività aggiuntive da retribuire con i fondi provenienti da assegnazioni specifiche ministeriali

1 - Con i fondi suddetti, fermo restando che possono essere utilizzati, se previsto, per acquisti di materiale o attrezzature inerenti i vari progetti finanziati, può essere retribuito il personale docente e A.T.A. per ore di attività aggiuntive nella misura prevista dai progetti stessi.

2 - L'assegnazione viene stabilita annualmente dal M.I.M.

3 - L'utilizzo di tali fondi per il pagamento di compensi al personale segue quanto predisposto per il Fondo per il salario accessorio.

4 - Il Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità dei Docenti di Educazione Fisica, su delibera del Collegio dei Docenti, assegnerà mediante nomina formale gli incarichi per lo svolgimento delle attività legate ai progetti sportivi.

Le attività complementari di Educazione Fisica sono considerate ore eccedenti e il compenso non grava sul fondo per il salario accessorio ma sullo specifico fondo che finanzia le ore eccedenti. La comunicazione ai docenti da parte del Dirigente Scolastico, concernente termini e modalità per la presentazione di domande per le attività deliberate dal Collegio dei Docenti, sarà notificata via mail ovvero mediante comunicazione in sede di Collegio dei Docenti, con relativa verbalizzazione.

L'autorizzazione a dare inizio alle attività deve essere formalizzata dal Dirigente Scolastico.

Art. 33 - Funzioni strumentali al Piano triennale dell'offerta formativa.

Le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa sono individuate con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il P.T.O.F.; la delibera ne definisce i criteri di attribuzione, le aree, il numero ed i destinatari.

Il numero di funzioni previste per l'anno scolastico 2025/26 è di 5 unità per n. 2 aree. L'importo totale per le funzioni strumentali è di € 3996,06 a cui si aggiungono l'integrazione ministeriale (Nota 44676 del 5/12/2025) di € 168,87 e € 2.000 come da contrattazione suddiviso :

TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI a.s. 2025/2026 € 6.164,93

FUNZIONI STRUMENTALI

FUNZIONI STRUMENTALI AREA 1 - PTOF	COMPENSO LORDO DIPENDENTE
n. 1 docente	3082,46





FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3: Interventi e servizi per gli studenti		COMPENSO LORDO DIPENDENTE
n. 4 docenti		
Integrazione alunni diversamente abili primaria		€ 770,61
Integrazione alunni diversamente abili secondaria		€ 770,61
Intercultura Infanzia primaria		770,61
Intercultura secondaria		770,61
TOTALE GENERALE		€6.164,93

1.

Ai docenti titolari di funzione strumentale al P.T.O.F. viene conferito formale incarico scritto da parte del Dirigente Scolastico.

Il compenso spettante viene retribuito entro 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento dietro presentazione di relazione in formato digitale da parte di ognuno dei docenti titolari della funzione strumentale con l'esatta indicazione degli obiettivi raggiunti in relazione agli incarichi conferiti dal Collegio e formalizzati dal D.S. e potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di dieci ratei per ogni mese o assenza superiore a 15 giorni

Art. 34 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 10 (dieci), compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. L'articolazione della retribuzione oraria dei profili ATA nell'assegnazione dei fondi al personale è interscambiabile tra i diversi profili quando le risorse assegnate agli stessi non dovessero essere tutte impegnate per attività di straordinario e/o intensificazione, nel rispetto del piano delle attività previste.

Art. 35 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 36 - Incarichi specifici

I compiti del Personale ATA come previsto dall'attuale Contratto in vigore, sono costituiti:

- a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa.

Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lett. B) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.

Il Dirigente conferisce gli incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- Comprovata esperienza specifica;
- Disponibilità degli interessati;
- Anzianità di servizio.

Al personale titolare di posizione economica di cui all'art. 50 del CCNL e di incarichi specifici saranno assegnati compiti comportanti l'assunzione di responsabilità e di maggiore impegno ed in particolare al personale dell'area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso, mentre al personale dell'area B compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, compreso, per gli assistenti amministrativi, la sostituzione del DSGA.

Il compenso forfettario attribuito ad alcune unità del personale ATA è soggetto a riduzione per assenze dal servizio, a qualunque titolo. L'intensificazione sarà corrisposta in misura percentuale ai giorni di effettiva presenza in servizio nei periodi di attività didattica da settembre a giugno. Non si calcolano i periodi di sospensione dell'attività didattica. Le cifre restanti saranno accantonate per l'anno successivo.

Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici di cui all'art. 54 del CCNL 2019-2021 pari ad € 2.498,75 (lordo dipendente) sono destinate al seguente personale per lo svolgimento di attività assegnate sulla base delle necessità d'Istituto.

MOF PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2025/2026		
BUDGET INCARICHI SPECIFICI	€ 3.261,15	
BUDGET FIS	€ 15.068,00	

PRIC83800A - AB0C849 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002745 - 19/03/2026 - II.10 - I

DENOMINAZIONE INCARICHI aggiuntivi		NR PERSONE	ore	totali
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI*		4	85	€ 1.244,10
Gestione carriere e passweb		1	15	239,25
Coordinamento ufficio alunni		1	30	398,75
Supporto DSGA contabilità e progetti PTOF		1	22	319,00
Supporto convocazioni supplenze		1	18	287,10
COLLABORATORI SCOLASTICI*		7	146	€ 2.007,50
Piccola manutenzione nei plessi		1	46	632,50
Assistenza e/o supporto assistenza igienico-sanitaria alunni infanzia		6	100	1.375,00
TOTALE INCARICHI AGGIUNTIVI A.A. E C.S. (1.244,10+2.007,50)				€ 3.251,60
DENOMINAZIONE ATTIVITA' FIS				
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI*				

AA		€ 15,95		
CS		€ 13,75		

Totale economia rimanente per Fondo incarichi specifici: € 9,55 oltre alla somma di €488,45 quale somma *una tantum* assegnata da nota ministeriale 44676 del 5.12.2025.

Totale economia rimanente FIS ATA 2025/26: € 11,20.

L'assegnazione della risorsa finanziaria pari ad € 394,23 lordo dipendente da nota ministeriale 52182 del 6.12.2025 sarà riconosciuta al personale incaricato alla gestione delle pratiche pensionistiche.

Le somme sono distribuite in parti uguali tra tutti gli operatori salvo periodi di assenza superiori ai 15 giorni che comportano una riduzione del compenso corrispondente a 1/9 per periodo di assenza. Tale somma sarà assegnata agli altri collaboratori che svolgono il servizio.

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 37 – Servizio di prevenzione e protezione

1. Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un numero congruo di persone, tra i dipendenti, adeguato alle dimensioni della scuola.

1. Il dirigente redige il documento di valutazione dei rischi. Per l'elaborazione può avvalersi sia del RSPP sia del medico competente nei casi previsti dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

2. Il lavoratore addetto ad attività per le quali la valutazione dei rischi abbia evidenziato un pericolo per la salute è sottoposto a sorveglianza medica. È sottoposto a sorveglianza medica il lavoratore che ne fa richiesta.

3. Il dirigente scolastico, direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi alla quale partecipano lo stesso dirigente scolastico, il RSPP, il medico competente laddove nominato, il RLS. Nel corso della riunione il dirigente sottopone per la valutazione il documento di sicurezza, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute, l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, illustra i dispositivi di protezione individuali adottati. Nel corso della riunione possono definirsi codici di comportamento e buone prassi per prevenire rischi e infortuni. La riunione non ha poteri decisionali ma ha carattere consultivo.

Art. 38 – Rapporti con l'ente locale




TOTALE				€ 4.290,55
Intensificazione per pratiche complesse e /o straordinarie		TUTTI	165	€ 2.631,75
Supporto alla gestione del personale e gestione amministrativa di uscite didattiche		2	44	€ 701,80
Lavoro straordinario AA (ore aggiuntive)		TUTTI	60	€ 957,00
COLLABORATORI SCOLASTICI*				
TOTALE				€ 10.766,25
Supporto mensa infanzia Pilastro e Torrechiara		3	45	€ 618,75
Flessibilità oraria		TUTTI	141	€ 1.938,75
Intensificazioni per sostituzioni colleghi assenti e per pulizie straordinarie e assistenza alunni		TUTTI	522	€ 7.177,50
Lavoro straordinario		TUTTI	75	€ 1.031,25
TOTALE ATTIVITA' FIS A.A. E C.S.				
(4.290,55+10766,2)				€ 15.056,80
IMPORTO ORARIO				

Wiley R. Case

ge

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza le somme non ripartite di cui all'art. 28.

1. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 43 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

1. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

2. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 17 del mese di marzo dell'anno 2026 nell'Ufficio di Presidenza viene sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo.

Il Contratto viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente scolastico
Gloria Cattani



Per gli interventi di tipo strutturale, impiantistico e di manutenzione, per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici, deve essere rivolta richiesta formale di adempimento all'Ente locale proprietario.

In caso di pericolo grave e imminente il Dirigente scolastico adotta provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e informa tempestivamente l'ente locale e gli enti competenti in materia di protezione dai rischi. Il tal caso, gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 relativamente ai predetti interventi si intendono assolti da parte del Dirigente scolastico.

Art. 39 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.

Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, cui si rimanda.

Art. 40 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale con apposito avviso interno, a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione, ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 41 - Le figure sensibili

1. Per ogni piano sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione dell'emergenza.
1. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso come previsto dalla normativa.
2. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
3. Alle figure sensibili viene destinato un budget per attività di formazione in rapporto alle esigenze indicate all'art. 29.
4. Per tutti i lavoratori sono previsti incontri di informazione sulle principali norme di sicurezza all'interno delle scuole con modalità e tempi che saranno programmati con il RSPP in conformità all'art. 36 del D.lgs. 81/2008.

PARTE SINDACALE

FLC CGIL

Daniela

Marella Scarelli

C.I.S.L. Scuola

Classe

PER LE OO.SS PROVINCIALI SONO
PRESENTI:

PRIC83800A - AB0C849 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002745 - 19/03/2026 - 11.10 - I

